

Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 45-50 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023). Anno 2021.

Capo I - Finalità e risorse	1
Art. 1 finalità.....	1
Art. 2 definizioni.....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	2
Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili	3
Art. 5 interventi finanziabili	3
Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti	3
Art. 7 intensità e ammontare dei contributi	4
Art. 8 cofinanziamento.....	4
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda	4
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione.....	4
Art. 10 presentazione della domanda	5
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	5
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	5
Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo	6
Art. 13 istruttoria delle domande.....	6
Art. 14 Commissione di valutazione	6
Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità.....	6
Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili.....	7
Art. 17 concessione dei contributi	7
Art. 18 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria.....	7
Capo VI - Realizzazione degli interventi	8
Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione	8
Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo.....	8
Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	8
Art. 21 presentazione della rendicontazione.....	9
Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo.....	9
Art. 23 rideterminazione del contributo	10
Capo VIII – Obblighi del beneficiario.....	10
Art. 24 obblighi del beneficiario	10
Art. 25 vincolo di destinazione.....	10
Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche	11
Art. 26 ispezioni e controlli.....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione del contributo.....	11
Capo X - Disposizioni finali	11
Art. 28 rinvio	11
ALLEGATO A.....	12

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 45-50, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi in conto capitale a sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo così come definiti rispettivamente dalle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché gli interventi di ampliamento e ristrutturazione

edilizia così come definiti rispettivamente dalle lettere b) e c), del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 19/2009 medesima, di impianti sportivi esistenti, destinati a tutte le discipline sportive.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:

- a) per "impianto sportivo": ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 8/2003, la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici, come di seguito definite:
 - 1) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 - 2) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie;
 - 3) spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree interne al perimetro dell'impianto e a servizio dell'impianto stesso, parcheggi purché interni al perimetro dell'impianto, percorsi di accesso agli spazi dell'impianto. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto;
 - 4) impianti tecnici: apparati funzionalmente serventi gli spazi per l'attività sportiva, o i servizi di supporto, o gli spazi per il pubblico, ovvero per tutte e tre le componenti e indicativamente ricompresi nella seguente elencazione: impianti idrici, sanitari, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;
 - b) per "impianto polisportivo": il complesso formato da più impianti sportivi destinati a diverse e distinte pratiche sportive e nel quale i servizi di supporto, gli impianti tecnici e gli spazi per il pubblico possono essere comuni ai singoli diversi spazi per l'attività sportiva;
 - c) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - d) per "computo metrico estimativo": documento edilizio fondamentale per specificare le quantità delle lavorazioni necessarie, stimare il prezzo delle lavorazioni e il costo complessivo delle stesse;
 - e) per "vincolo di destinazione": l'obbligo per il beneficiario di mantenere i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4**, nonché, di mantenere la destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato per la durata di cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei lavori oggetto dell'intervento finanziato;
 - f) per "assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
 - g) per "beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - h) per "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2021.

2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito denominato Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive dilettantistiche non professionistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP), che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui all'**articolo 1**, su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
2. I soggetti di cui al **comma 1** devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - b) possedere idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione;
 - c) possedere idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
3. I requisiti di cui al **comma 2, lettere a) e b)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
4. Il requisito di cui al **comma 2, lettera c)**, deve sussistere alla data della concessione del contributo. La mancata trasmissione della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto entro il termine perentorio assegnato dal Servizio, è considerata rinuncia al contributo.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti **dall'articolo 2, comma 1, lettera c)**, su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia e aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, degli spazi per attività sportiva, dei servizi di supporto, o degli spazi per il pubblico ovvero di tutti e tre gli spazi, di impianti sportivi esistenti;
 - b) essere destinati ad autonomi impianti sportivi rivolti a una singola pratica sportiva o a un solo impianto sportivo rivolto a una singola pratica sportiva all'interno di un impianto polisportivo;
 - c) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a euro 40.000,00 e non superiore a euro 100.000,00, come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico di cui alla domanda.

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione illustrativa, nel quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché le spese per forniture di arredi mobili e attrezzature sportive mobili.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato.
4. Il limite minimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al **Capo V**, per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 40.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il limite massimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al **Capo V**, per ciascun beneficiario non può essere superiore a euro 100.000,00, fatta salva una flessibilità in aumento del 5% della soglia massima.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 100% della spesa ammessa e l'importo massimo di euro 100.000,00.
2. I contributi sono concessi in misura percentuale della spesa ammessa, come accertata in fase istruttoria e al netto dell'eventuale cofinanziamento di cui **all'articolo 8**.
3. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto **al comma 1** a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo è concesso con le modalità di cui **al comma 5** ed esclusivamente se risulta superiore almeno al 80% della spesa ammessa.
5. Per le finalità di cui **al comma 4**, il Servizio invita il richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale il contributo si intende rinunciato. Il termine di sette giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di rinuncia espressa o presunta, non si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva agli effetti **del comma 7**.
6. I beneficiari, finanziati ai sensi del comma 4, rendicontano la totalità della spesa ammessa a prescindere dal limite percentuale del contributo concesso.
7. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 8 cofinanziamento

1. È data facoltà ai soggetti di cui **all'articolo 4** di compartecipare alle spese dell'intervento oggetto della domanda di cui **all'articolo 9**, in misura fissa del 20% dell'importo complessivo dell'intervento stesso indicato in fase di domanda.
2. Il cofinanziamento di cui **al comma 1** è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui **all'articolo 15**, secondo la disciplina recata dall'articolo medesimo.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** presentano una sola domanda di contributo, riferita a un unico impianto sportivo di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)**. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 10, comma 2**, un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo impianto sportivo o a più impianti sportivi, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
3. Le domande riferite a un impianto sportivo collocato all'interno di un impianto polisportivo sono ammissibili anche qualora riguardino servizi di supporto comuni a più spazi per l'attività sportiva. Sono altresì ammissibili le domande presentate da parte di soggetti diversi e riferite a distinti impianti sportivi collocati all'interno di un impianto polisportivo.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui **all'articolo 24**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. È altresì allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto;
 - b) computo metrico estimativo come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera d)**;

- c) copia del titolo giuridico ad effettuare l'intervento oggetto della domanda;
 - d) "Procura", ove necessaria;
 - e) copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.
6. I fac-simili della domanda, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nella stessa contenuti, e della procura, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 10 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle **ore 9:00:00 del 28 settembre 2021 alle ore 16:00:00 del 22 ottobre 2021**.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
 - b) privi di uno o più dei requisiti di cui **all'articolo 5, comma 1**;
 - c) carenti degli elementi di cui **all'articolo 9, comma 4, lettere a)-b)**;
 - d) presentate in forma diversa da quella prevista **dall'articolo 10, comma 1**;
 - e) antecedenti la domanda ammissibile di cui **all'articolo 9, comma 2, secondo periodo**;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 2**;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui **all'articolo 13, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - h) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui **all'articolo 13**, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, salvo quanto stabilito **dall'articolo 6, comma 5**;
 - i) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda, ai sensi **dell'articolo 19, comma 1**.
2. In deroga **al comma 1, lettera b)**, sono ammissibili le domande relative a interventi che prevedano un costo superiore al limite massimo di euro 100.000,00, ma entro un margine di flessibilità del 5% del limite stesso.
3. Sono inammissibili tutte le domande presentate da parte di soggetti diversi e riferite al medesimo impianto sportivo nella parte in cui sono proposte le medesime lavorazioni.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda o nella relazione tecnica non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'articolo 15**, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi **dell'articolo 14**, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui **all'articolo 15**. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

Art. 14 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 15**, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I membri delegati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) tipologia di impianto sportivo oggetto dell'intervento: fino ad un massimo di 60 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;
 - a2) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili, da intendersi come attività organizzate dal soggetto richiedente riconosciuto dal CIP;
 - a3) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.
 - b) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento: fino ad un massimo di 30/100 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:

- b1) previsione di lavori su servizi di supporto;
 - b2) previsione di lavori su spazi per attività sportive;
 - b3) previsione di lavori su spazi per il pubblico.
 - c) entità del cofinanziamento pari o superiore al 20%: 10/100 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati **all'allegato A** al presente Bando.
 3. L'attribuzione cumulativa dei punteggi derivanti dall'applicazione dei sub criteri b1)-b2)-b3), di cui alla **lettera b), del comma 1**, agli interventi che prevedano lavori ascrivibili a più di uno di tali sub criteri, è data esclusivamente se la percentuale dei lavori riferita singolarmente a ogni sub criterio è almeno pari al 20% del totale dell'intervento. Qualora nessuno dei lavori proposti fosse punteggiabile secondo le disposizioni di cui al precedente periodo, sarà attribuito il punteggio riferito a un solo sub criterio prevalente.
 4. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo.

Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al **31 dicembre 2023**. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 17 concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui **all'articolo 16**. Ai fini della concessione, l'assegnatario trasmette copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
2. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
3. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato **dall'articolo 16, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

Art. 18 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria

1. L'erogazione in via anticipata del 50% del contributo concesso, è disposta a seguito della trasmissione da parte del beneficiario di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori in data antecedente la comunicazione stessa.

2. In deroga **al comma 1**, l'erogazione del contributo è disposta in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione di copia del contratto con il quale il beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione **del comma 2**, il beneficiario trasmette, antecedentemente alla trasmissione della dichiarazione di cui **al comma 1**, una dichiarazione del legale rappresentante con la quale viene espressa la volontà di optare per l'erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione. La trasmissione del contratto di cui **al comma 2**, antecedentemente alla trasmissione della dichiarazione di cui **al comma 1**, equivale a scelta dell'opzione.
4. La garanzia fideiussoria di cui **al comma 2** può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.
5. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia sino alla data del decreto di cui **all'articolo 22, comma 4**. Il Servizio può richiedere al beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento oggetto della domanda sono avviati successivamente alla data di presentazione della stessa.
2. I lavori devono essere iniziati entro il termine di 12 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima.
3. I termini di cui **al comma 2**, possono essere prorogati di 6 mesi su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il termine per la conclusione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i 6 mesi antecedenti il termine perentorio di rendicontazione del contributo, di cui **all'articolo 21, comma 1**.
5. È data facoltà agli assegnatari di richiedere la riduzione dei termini di cui al **comma 2**, in coerenza con la necessità di mantenere la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. Il Beneficiario rendiconta un importo almeno pari alla spesa ammessa indicata nel decreto di concessione in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda e trasmette la documentazione comprovante il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo, con le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti sia l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, sia l'entità del quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa;

- b) una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - c) copia della documentazione giustificativa della spesa di cui **al comma 4**.
4. La documentazione giustificativa della spesa:
- a) deve essere intestata al beneficiario e riportare l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale a titolo esemplificativo l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) deve essere annullata in originale; diversamente, nell'oggetto della documentazione digitale è inserito il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel decreto di concessione e la frase "Spese finanziate dall'Amministrazione regionale FVG" o è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori sovvenzioni;
 - e) per le spese tecniche comprende anche il modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali, con il modello medesimo.
5. Non è deducibile a rendiconto la documentazione inerente rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra il soggetto emittente il documento di cui **al comma 2, lettera b)** e amministratori, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al beneficiario.

Art. 21 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di **12 mesi** dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 60 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'efficacia del provvedimento di concessione.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta si motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammessa ed erogando il saldo del contributo per i soggetti che non abbiano esercitato l'opzione di cui **all'articolo 18, comma 2**, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa a rendiconto.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 20**.

Art. 23 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario.
2. Per i soggetti che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 2, la rideterminazione di cui al comma 1 comporta la restituzione delle maggiori somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 24 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere una dichiarazione attestante le sovvenzioni eventualmente ottenute a finanziamento dell'intervento, ulteriori rispetto al cofinanziamento di cui **all'articolo 8, comma 1**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 10, comma 4**;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori, ai fini **dell'articolo 18, comma 1**;
 - e) avviare l'intervento in data successiva alla presentazione della domanda;
 - f) realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
 - g) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
 - h) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 21, comma 1**;
 - i) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 25, comma 1**;
 - j) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
 - k) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - l) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 25 vincolo di destinazione

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 5 anni dal termine di conclusione dei lavori oggetto di contributo, i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a) - c)**, nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui **al comma 2** comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 26 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dei lavori prima della presentazione della domanda;
 - 2) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento ammesso a contributo;
 - 3) spesa ammessa a rendiconto inferiore del 50% della spesa ammessa a contributo;
 - c) mancata trasmissione di documentazione ovvero mancato esercizio di una facoltà o azione nel termine perentorio stabilito;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;
 - e) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi **dell'articolo 25, comma 4.**
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 28 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

ALLEGATO A all'articolo 15 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) priorità di cui all'articolo 6, comma 46 della LR 13/2021 e art. 15, c. 1, lett. a) del bando: fino a un massimo di 60 punti			
a.1	impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive	25	
a.2	impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili	20	
a.3	impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi	15	
b) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) del bando e obiettivo dei lavori: fino a un massimo di punti 30/100;			
b.1	<u>Previsione di lavori su servizi di supporto</u> (vedi definizione art. 2, comma 1 lettera a-2)	15	
b.2	<u>Previsione di lavori su spazi per attività sportive</u> (vedi definizione art. 2, comma 1 lettera a-1)	8	
b.3	<u>Previsione di lavori su spazi per il pubblico</u> (vedi definizione art. 2, comma 1 lettera a-3)	7	
c) entità del cofinanziamento pari o superiore al 20% del costo totale dell'intervento: punti 10/100			

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE